



## Irpef: detrazioni e benefici

La detrazione compete **entro un ammontare massimo di spesa di 18.075,99 euro**; in questo limite di spesa devono essere compresi sia il costo per l'acquisto che quello per le riparazioni del veicolo.

La detrazione può essere utilizzata interamente nella dichiarazione relativa all'anno in cui la spesa viene sostenuta oppure in quattro quote annuali di pari importo. Nel caso in cui negli anni successivi a quello dell'acquisto non sussistano più i presupposti per l'agevolazione, il diritto a detrarre le rate residue non viene meno.

L'**erede** tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto **può detrarre in un'unica soluzione le rate residue** (circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

I benefici si applicano per **una sola volta nel corso di quattro anni** decorrenti dalla data di acquisto. È possibile, entro il quadriennio ottenere nuovamente l'agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell'agevolazione, viene cancellato per demolizione dal Pubblico Registro Automobilistico. Il beneficio **non spetta** invece se il veicolo è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico perché **esportato all'estero** (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Nel caso di **furto** l'ammontare massimo di spesa (18.075,99 euro), utilizzabile per un nuovo veicolo, riacquistato nel quadriennio, deve essere decurtato dell'eventuale indennizzo pagato dall'assicurazione.

Inoltre, in caso di **trasferimento del veicolo prima di due anni dall'acquisto**, termine di decadenza introdotto dalla legge finanziaria del 2007, dovrà essere corrisposta la differenza tra l'imposta che era dovuta in assenza di benefici e quella agevolata.

La norma non si applica nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo, su cui realizzare **nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell'handicap**. In questo particolare caso l'acquisto di un nuovo veicolo potrà avvenire anche prima del decorso dei **quattro anni**.

L'acquisto dei veicoli e/o le relative riparazioni deve essere effettuato direttamente dal disabile o, in alternativa, dal familiare che lo ha fiscalmente a carico. Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, onlus, enti pubblici o privati.

### Precisazioni:

- Per i disabili trasportati per i quali, ai fini della detrazione, **non è necessario l'adattamento del veicolo**, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%.

- Per i **non vedenti** l'ammontare massimo di spesa (18.075,99 euro) è comprensivo dell'importo per l'acquisto del cane-guida.
- **L'intestazione del documento comprovante la spesa** deve essere a nome del disabile, se titolare di redditi propri per un importo superiore a 2840,51 euro; può essere indifferentemente a nome del disabile o al familiare che lo ha a carico ai fini fiscali, se il disabile è fiscalmente a carico.
- **Le spese per riparazioni** possono essere detratte solo se sono state sostenute entro quattro anni dall'acquisto del mezzo. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento dell'ammontare massimo di spesa di 18.075,99 euro, non possono essere rateizzate (Agenzia delle Entrate: circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 – risoluzione n. 306/E del 2002 – circolare n. 15/E del 2005).